

(N. 2646)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2894)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 OTTOBRE 1952

Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'articolo 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 800 a lire 20.000, da lire 500 a lire 10.000 e da lire 250 a lire 5000.

#### Art. 2.

Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11

della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235.

#### Art. 3.

Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-bis, 12 e 12-bis della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, sono elevate da lire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

## Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1951.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.